

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 28 giugno 1972, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Gesellschaft für Getreidehandel AG e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel**

(Causa 55-72)

Con ordinanza 28 giugno 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 3 agosto 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Gesellschaft für Getreidehandel AG, di Düsseldorf, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, di Francoforte sul Meno, la VII sezione dello Hessisches Finanzgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se siano valide le decisioni della Commissione CEE (pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, supplemento agricolo n. 1 del 12. 1. 1966, pag. 16-B; n. 4 del 2. 2. 1966, pag. 118-B; n. 7 del 23. 2. 1966, pag. 213-B; n. 8 del 2. 3. 1966, pag. 250-B e n. 9 del 9. 3. 1966, pag. 285-B) con le quali è stato fissato il prezzo franco frontiera per il granturco importato dall'Italia nella Repubblica federale di Germania.

**Ricorso della sig.ra Godelieve Goeth-van der Schueren contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 agosto 1972**

(Causa 56-72)

Il 3 agosto 1972, la sig.ra Godelieve Goeth-van der Schueren — con l'avvocato domiciliatario Victor Biel del foro di Lussemburgo — ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- A. Dichiarare che il silenzio-rifuto opposto al suo reclamo del 5 aprile è illegittimo e annullarlo.
- B. In ogni caso, per identità di motivazione con la sentenza Bertoni (20/71), dichiarare illegittima e annullare la decisione con cui viene sospesa l'indennità di dislocazione, e pertanto statuire che le somme relative a tale indennità vanno pagate a partire dal giorno dell'applicazione del provvedimento illegittimo, e cioè dal 1° ottobre 1971.
- C. Porre le spese del giudizio interamente a carico della convenuta.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta, il 21 luglio 1972, dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra la ditta Westzucker GmbH e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker**

(Causa 57-72)

Con ordinanza 21 luglio 1972 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia della Comunità europee il 4 agosto 1972), pronunziata nella causa dinanzi ad essa pendente tra la ditta Westzucker GmbH, di Dortmund, e l'Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker,